

STATUTO

L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MEDA MB VIA ENRICO CIALDINI
203

Numero REA: MB - 1910248

Codice fiscale: 09710850968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati	
	della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea	
	alle ore diciassette e minuti trenta per proseguire in sede	
	ordinaria.	
	Le spese del seguente atto e conseguenziali sono a carico	
	della società.	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi	
	dell'articolo 19 della Tabella allegata al D.P..R. 26	
	ottobre 1972 n. 642.	
	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - E' costituita, con sede in MEDA la Società	
	cooperativa sociale denominata:	
	"L'ANELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Con deliberazione dell'assemblea dei soci essa può aprire	
	agenzie e succursali al di fuori della propria sede sociale	
	ed aderire o partecipare ad organismi associativi ed	
	economici che si propongono iniziative mutualistiche e	
	cooperativistiche o comunque affini con gli scopi della	
	società.	
	ART. 2 - La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2070	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - La cooperativa ha scopo mutualistico ed è a	
	mutualità prevalente; essa persegue l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini ai sensi della Legge 381/1991.	
	Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente come previsto dall'articolo 2512 del Codice	
	Civile la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 del Codice	
	Civile:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere in caso di scioglimento l'intero	
	patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 4) La cooperativa che si ispira ai principi della	
	morale cattolica si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e alla	
	integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione	

	dei seguenti servizi sociali, educativi e sanitari (questi	
	ultimi sotto la direzione di direttori sanitari responsabili	
	e l'ausilio di personale medico abilitato):	
	a) assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la cura,	
	la sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli	
	aspetti educativi;	
	b) assistenza a domicilio per conto di privati e di enti	
	agli anziani, ai malati, alle persone disabili, agli	
	invalidi, impegnandosi in ciò che attiene ad una esistenza	
	sana e dignitosa e quindi inserita nel contesto sociale;	
	c) servizi di assistenza domiciliare ai minori, garantendone	
	la cura e l'attività di socializzazione ed educativa;	
	d) l'assistenza di cui sopra anche in caso di degenza presso	
	gli ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	e) prestazioni sanitario - assistenziali di tipo	
	ambulatoriale, nonché iniziative di educazione sanitaria;	
	f) assistenza educativa di sostegno scolastico;	
	g) iniziative culturali e ricreative tendenti alla	
	socializzazione e alla promozione umana;	
	h) servizi di riabilitazione geriatrica e per persone	
	disabili;	
	i) organizzazione, promozione e consulenza relativamente a	
	strutture e attività per il tempo libero, il turismo	
	sociale, case di soggiorno e attività ludico ricreative per	

	i minori;	
	l) servizio di trasporto per disabili;	
	m) promuovere ed organizzare Centri ricreativi estivi,	
	doposcuola, biblioteche, Circoli ricreativi, Corsi tecnici e	
	professionali per conseguire gli scopi sociali; socio	
	sanitari ed educativi della Cooperativa;	
	n) - gestire servizi sociali sul territorio, anche in	
	collaborazione con gli Enti locali, rivolti al	
	soddisfacimento dei bisogni degli anziani, dei disabili, dei	
	minori, della famiglia onde assicurare loro una esistenza	
	sana, dignitosa, perfettamente inserita nel proprio contesto	
	sociale;	
	o) fornire servizi di ascolto e di attenzione alla persona.	
	La cooperativa potrà inoltre organizzare, promuovere e	
	gestire corsi di formazione professionale per favorire il	
	reinserimento sociale anche attraverso la qualificazione e	
	riqualificazione professionale, usufruendo dei finanziamenti	
	previsti dall'Unione Europea, lo Stato, le Regioni e dagli	
	enti pubblici e privati in genere e/o di singoli.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	commerciale, industriale, finanziaria, immobiliare e	
	mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente	

	attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziale aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative, essa potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese o società aventi oggetto analogo, affine o connesso	
	al proprio, nei limiti di legge, ritenute dall'organo	
	amministrativo necessarie od utili per il conseguimento	
	dello scopo sociale.	
	La cooperativa potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni	
	ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Le attività di carattere finanziario e di garanzia potranno	
	essere intraprese solo se senza alcun carattere di	
	prevalenza e non nei confronti del pubblico.	
	Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la	
	cooperativa potrà:	
	- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche	
	previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;	
	- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i	
	criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	

	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea;	
	- accettare contributi e donazioni da privati.	
	È tassativamente vietata la raccolta di fondi tra il	
	pubblico sotto qualsiasi forma.	
	Quanto sopra deve venire attuato nel rispetto del disposto	
	della legge 5 luglio 1991 n. 197 nonché del D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n. 385.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere	
	inferiore al minimo di legge.	
	Possono essere soci persone fisiche e giuridiche.	
	I soci sono ricompresi nelle seguenti categorie:	
	- soci ordinari;	
	- soci volontari: coloro che prestano la loro attività	
	gratuitamente; il numero dei soci volontari non potrà	
	superare il limite previsto dalle vigenti leggi in materia.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	a secondo della categoria di appartenenza.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o,	
	private i cui statuti lo consentano o nei cui statuti sia	
	previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato	

	all'articolo 2531 del Codice Civile, può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1 del Codice	
	Civile.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e	
	comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice	
	Civile, i cui diritti ed obblighi sono come di seguito	
	disciplinati.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle sole assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero	
	rappresentati in assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti come componenti dell'Organo Amministrativo e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile	
	Agli stessi soci non spetta l'attribuzione dei ristorni.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dalle presenti	
	norme sul funzionamento della società, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in ogni momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	

	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del periodo predetto, apposita domanda all'Organo	
	Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	Amministrativo deve, entro novanta giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione	
	di esclusione.	
	L'ammissione a socio è fatta con deliberazione dell'Organo	

	Amministrativo su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) generalità complete, codice fiscale, domicilio o	
	residenza, cittadinanza;	
	b) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	nè superiore, al limite minimo e massimo fissato per legge;	
	c) l'impegno, per i soci interessati a prestare attività	
	lavorativa, a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dal regolamento interno in conformità alle	
	leggi vigenti sulla cooperazione e alle deliberazioni dell'Organo	
	Amministrativo;	
	d) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522	
	del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od	
	enti, oltre a quanto previsto nei precedenti b), c) e d)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessata ed annotata, a cura degli amministratori,	
	sul libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla all'interessato.	
	I soci sono obbligati a versare con le modalità e nei	
	termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- l'importo del capitale sottoscritto;	
	- la tassa di ammissione	
	- l'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i	
	soci sono obbligati all'osservanza delle norme sul	
	funzionamento della società, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al	

	versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione del capitale sottoscritto.	
	Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è	
	quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da	
	effettuarsi con lettera raccomandata alla società.	
	La qualità di socio si perde per recesso, morte, esclusione.	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è	
	consentito al socio che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione e/o che non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Al recesso si applicano le norme di cui all'art. 2532 del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge l'Organo	
	Amministrativo escluderà il socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) sia gravemente inadempiente rispetto ad obbligazioni	
	nascenti dalla legge, dalle norme sul funzionamento della	
	società, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi	
	sociali, o dal rapporto mutualistico;	
	c) previa intimazione da parte gli amministratori, si renda	
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o	

	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	con la società	
	Per gli eredi del socio defunto, e per il socio escluso o	
	receduto, la liquidazione della quota sociale avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto	
	sociale si scioglie limitatamente al socio.	
	TITOLO IV	
	PATROMINIO ED ESERCIZI SOCIALI	
	ART. 6 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 26,00 (ventisei/00) e non	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle partecipazioni;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le quote sociali non possono essere cedute a terzi con	
	effetto verso la società senza la preventiva autorizzazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 7 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	

	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite previo	
	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali. Il bilancio deve	
	essere accompagnato da una relazione nella quale, in	
	particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo	
	Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi mutualistici e statutari, in conformità con il	
	carattere cooperativo della società, nonché quant'altro	
	richiesto dalla legge e dalle presenti norme sul	
	funzionamento della società.	
	Gli utili eventuali andranno devoluti:	
	a) per non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva	
	legale;	
	b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	c) un eventuale dividendo ai soci in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente;	
	d) una eventuale quota a remunerazione del capitale	
	effettivamente versato in misura non superiore alla ragione	
	dell'interesse consentito per le agevolazioni fiscali alla	
	cooperativa ragguagliato al suo ammontare;	
	e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	

	limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59	
	In deroga a quanto sopra l'assemblea dedotte le quote di cui	
	ai punti a) e b) può destinare l'eccedenza attiva residua a	
	riserva straordinaria indivisibile.	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
	normativa vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 8 - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il collegio dei sindaci, nei casi in cui la legge lo	
	preveda come obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi	
	la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEE	

	ART. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e	
	possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale,	
	purchè in Italia.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata spedita otto giorni prima della adunanza ed	
	avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno	
	otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24	
	(ventiquattro) ore dopo la prima. La convocazione può essere	
	effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri	
	mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il	
	socio ne abbia avuto ricezione.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	presenti o consta che siano informati tutti gli	
	amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione, in	
	aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	dell'assemblea.	
	ART. 10 - L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	

	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere	
	agli amministratori, per la loro attività e la retribuzione	
	annuale dei Sindaci, se nominati, od i gettoni di presenza	
	per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dalle presenti	
	norme sul funzionamento della società su proposta	
	dell'Organo Amministrativo;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	Sindaci, se nominati;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dalle	
	presenti norme sul funzionamento della società o sottoposti	
	al suo esame dagli amministratori o dai soci.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i	
	centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio	
	sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla	
	particolarità dell'attività della Cooperativa e debbono	
	essere dettagliatamente descritti e giustificati nella	
	relazione integrativa.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo	
	Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	

	dall'Organo di Controllo, se nominato, o da almeno un decimo	
	dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne	
	facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello	
	fissato per l'assemblea che deve discuterli.	
	ART. 11 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria	
	che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci presenti o rappresentati.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati in assemblea al momento della votazione.	
	Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito	
	dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto.	
	ART. 12 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che	
	risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea	
	da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che	

	abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio	
	delegato non può rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti	
	finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che	
	deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o	
	sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in	
	circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata	
	funzionante a norma dell'articolo 2541 del Codice Civile.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle Società a Responsabilità	
	Limitata.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione	
	nazionale di categoria e le Organizzazioni cooperative	
	provinciali e regionali cui la Cooperativa aderisce,	
	potranno partecipare, con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto al voto.	
	ART. 13 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico	
	o dal presidente del consiglio d'amministrazione e, in sua	
	assenza, dal vice-presidente del consiglio di	
	amministrazione o da persona designata dall'assemblea	

	stessa. L'assemblea nomina un segretario e, quando	
	occorrano, due scrutatori.	
	Il segretario può essere un non socio. Le deliberazioni	
	devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
	obbligatoriamente.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 14 - La società potrà essere amministrata o da un	
	amministratore unico o da un consiglio di amministrazione,	
	secondo delibera assembleare.	
	Il consiglio di amministrazione si compone di un minimo di	
	tre ed un massimo di nove consiglieri eletti dall'assemblea.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere comunque	
	sempre costituita da soci; l'amministratore unico deve	
	essere socio.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi ed i soci	
	componenti sono rieleggibili.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute	
	per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnato	
	un compenso annuo, che verrà determinato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci; esso sarà ripartito tra i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dallo	
	stesso.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di	

	particolari cariche è stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo,	
	se nominato.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il	
	vice-presidente; esso può delegare, determinandole nella	
	deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	almeno una volta ogni 90 (novanta) giorni, nonché tutte le	
	volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti	
	a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci	
	effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; le	
	votazioni sono palesi ed a parità di voti, la proposta si	
	intende respinta.	
	L'Organo Amministrativo, in qualunque forma si articoli,	
	salva diversa previsione in sede di nomina, è investito	
	dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.	
	Spetta, tra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo	
	Amministrativo:	

	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dalle presenti	
	norme sul funzionamento della società;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	
	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti e	
	nominare il direttore determinandone le funzioni e la	
	retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	
	l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge, o delle presenti	
	norme sul funzionamento della società, siano riservati	
	all'assemblea generale;	
	m) deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	

	aziendale;	
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi non aventi carattere di sede	
	secondaria nè di succursale.	
	ART. 15 - Qualora venga a mancare un consigliere di	
	amministrazione, il consiglio provvede a sostituirlo	
	mediante cooptazione, nei modi di legge.	
	ART. 16 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e	
	l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma	
	sociale e sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il	
	Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice	
	Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con	
	speciale procura, ad impiegati della società, per singoli	
	atti o categorie di atti; l'Amministratore Unico può	
	nominare direttori nonchè procuratori negoziali per	
	determinati atti o categorie di atti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381	
	del Codice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione,	

	recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti	
	mutualistici con i soci.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione tutte le sue mansioni spettano	
	al Vice Presidente.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo	
	Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 17 - Si rinvia quanto all'Organo di controllo alle	
	disposizioni di cui all'articolo 2543 del Codice Civile.	
	TITOLO VI	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	ART. 18 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la	
	società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori,	
	relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione	
	del contratto sociale e delle presenti norme sul	
	funzionamento della società, sarà decisa da un Collegio di	
	tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale competente	
	in base alla sede legale ad istanza della parte più	
	diligente; lo stesso provvederà alla nomina entro trenta	
	giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	

	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili,	
	salve disposizioni di legge.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 19 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	società, ai sensi dell' articolo 2545 duodecies, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	ART. 20 - In caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma delle presenti	
	norme e della legislazione in materia;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	RINVIO	
	ART. 21 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della	
	società potrà essere disciplinato da regolamenti da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla	
	assemblea.	
	ART. 22 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta	